



**CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE  
DELL'AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITÀ  
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
DI ROMA CAPITALE**

*Approvato dal Consiglio dell'Agenzia con deliberazione n. 27 del 14 novembre 2013  
e pubblicato sul sito istituzionale in data 6 dicembre 2013*

# Codice comportamento del personale dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale

## **Art. 1**

### **(Disposizioni di carattere generale)**

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai fini dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che il personale in servizio presso l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, di seguito “Agenzia” è tenuto ad osservare.

## **Art. 2**

### **(Ambito di applicazione)**

1. Il presente codice si applica a tutti i soggetti che a diverso titolo operano presso l’Agenzia e specifica i doveri cui sono tenuti.
2. L’attività di tali soggetti deve essere conforme alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta all’Agenzia, ai principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza.
3. Le norme contenute nel presente codice si applicano, unitamente al codice di comportamento dei pubblici dipendenti, al personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l’Agenzia ed ai dipendenti assunti a tempo determinato. Il presente codice si applica anche ai consulenti, agli esperti e alle persone che a qualunque titolo collaborano allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Agenzia.
4. Le disposizioni del presente codice si applicano, salva diversa espressa previsione, al Presidente e ai componenti del Consiglio che, all’atto dell’assunzione della carica o entro sette giorni dall’approvazione delle successive modifiche, lo abbiano espressamente approvato per iscritto.

## **Art. 3**

### **(Disposizioni generali)**

1. Chi opera presso l’Agenzia:
  - a) si impegna a rispettare il codice e a tenere una condotta ispirata ai suoi valori; evita ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;
  - b) fa sì che le relazioni con i colleghi siano ispirate ad armonia ed evita atti o comportamenti caratterizzati da animosità e conflittualità;
  - c) conforma la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia;
  - d) non intrattiene o cura relazioni con persone o organizzazioni che agiscono ai confini o fuori della legalità e non partecipa a associazioni segrete.
2. I componenti del Consiglio dedicano al lavoro d’ufficio tutto il tempo e l’impegno necessari per svolgere l’attività presso l’Agenzia, con carattere prevalente su altre attività.
3. Nelle relazioni con l’esterno, chi opera presso l’Agenzia si comporta in modo tale da determinare fiducia e

collaborazione da parte di coloro che entrano in contatto con l'ufficio, mostra cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico, cura la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

#### **Art. 4 (Imparzialità)**

1. Chi opera presso l'Agenzia agisce con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall'effettuare pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni in assoluta trasparenza ed evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
2. Nei rapporti con i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività dell'Agenzia, chi opera presso la medesima non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.
3. I Componenti del Consiglio, come previsto dall'art. 2, comma 3, della DCC n. 212/2007, non possono esercitare, a pena di decadenza, attività professionali o di consulenza negli enti o società nei cui confronti l'Agenzia espleta le proprie funzioni né possono essere amministratori o dipendenti o consulenti di altri enti o società i cui interessi siano conflgenti con quelli sottoposti all'attività di istituto dell'Agenzia. Non possono altresì ricoprire la carica di amministratore di nomina pubblica.
4. Chi opera presso l'Agenzia comunica al Direttore Amministrativo, che ne informa il Consiglio, l'adesione ad associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura le cui finalità abbiano relazione con l'attività dell'Agenzia. Di tali adesioni deve essere data notizia nel curriculum pubblicato sul sito istituzionale che, ove necessario, deve essere tempestivamente aggiornato.

#### **Art. 5 (Integrità)**

1. Chi opera presso l'Agenzia non utilizza l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali; non si avvale della posizione che ricopre nell'ufficio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni, e nei rapporti privati, evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione in relazione alle decisioni dell'Agenzia.
2. Chi opera presso l'Agenzia non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.
3. Chi opera presso l'Agenzia evita di ricevere benefici di ogni genere, anche in occasione di viaggi, seminari e convegni, che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità; inoltre non sollecita né accetta, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità da parte di soggetti comunque interessati all'attività dell'Agenzia o che intendano entrare in rapporto con essa, con eccezione dei regali d'uso di modico valore (100 euro massimo). Nel caso in cui riceva pressioni o vengano offerti regali, benefici o altre utilità che non siano d'uso e di modico valore, deve darne tempestiva comunicazione al Presidente (se Consigliere o Direttore) o al Direttore Amministrativo. Regali di valore superiore a 100 euro sono comunque restituiti o acquisiti dall'Agenzia, che li destina alla beneficenza.

#### **Art. 6 (Pubblicazioni e partecipazione a convegni, seminari e corsi di formazione)**

1. Nelle materie di competenza dell'Agenzia, la partecipazione dei membri del Consiglio a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione, nonché la pubblicazione di articoli su giornali e periodici su temi controvertibili e di particolare rilevanza, ferma la libertà di manifestazione del pensiero, di insegnamento e di ricerca scientifica, sono sottoposti alla valutazione del Consiglio.
2. Nelle materie di competenza dell'Agenzia, la partecipazione dei collaboratori o consulenti a convegni,

seminari, dibattiti e corsi di formazione, nonché la pubblicazione di volumi, saggi ed articoli su giornali e periodici con la qualifica di “esperto dell’Agenzia” o espressione assimilabile sono autorizzate preventivamente dal Consiglio. Comunque, l’utilizzo della qualifica “esperto dell’Agenzia” o altra espressione simile, deve essere sempre autorizzata dal Consiglio.

3. Nelle materie di competenza dell’Agenzia, la partecipazione dei dipendenti, anche in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione, nonché la pubblicazione, da parte dei medesimi, di volumi, saggi ed articoli su giornali e periodici devono essere autorizzate preventivamente e compatibilmente anche con le esigenze dell’ufficio dal Consiglio, sulla base dei criteri di trasparenza, competenza ed opportunità.

4. Salva diversa motivata decisione da parte del Consiglio, è vietata, nelle materie di competenza dell’Agenzia, la partecipazione dei Componenti a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione organizzati da soggetti privati che prevedano un’iscrizione a titolo oneroso.

5. Il compenso eventualmente previsto per le iniziative alle quali il Componente partecipa in tale qualità è devoluto all’Agenzia e destinato in apposito fondo da utilizzare per attività istituzionali o strumentali.

#### **Art. 7 (Conflitto d’interessi)**

1. Il Presidente, i Componenti ed i Direttori non possono avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto degli interventi dell’Agenzia.

2. All’atto dell’assunzione della carica, o entro sette giorni dalla approvazione delle modifiche del presente codice etico, il Presidente, i Componenti ed i Direttori rilasciano una dichiarazione scritta con l’indicazione degli enti, delle imprese e delle società nei quali hanno, direttamente o per interposta persona, interessi economici. Nella stessa occasione, dichiarano se affini o parenti entro il secondo grado hanno, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto degli interventi dell’Agenzia.

3. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere tempestivamente integrata quando le situazioni prima indicate si verificano successivamente.

4. Il Presidente, i Componenti e chi opera presso l’Agenzia informa tempestivamente il Consiglio degli eventuali contatti avviati, ai fini dell’assunzione di incarichi esterni all’ufficio, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all’attività dell’Agenzia, ovvero ai fini dello svolgimento di attività in cui la propria posizione presso l’Agenzia possa essere utilizzata per fini privati o di lucro dal soggetto che conferisce l’incarico.

5. Il 1° comma del presente articolo si applica anche agli altri soggetti indicati all’art. 2, comma 3.

7. Chi opera presso l’Agenzia non svolge ulteriori attività esterne che contrastano con i doveri o che incidono sul corretto svolgimento dei compiti d’ufficio.

#### **Art. 8 (Riservatezza e trasparenza)**

1. Chi opera presso l’Agenzia rispetta il segreto d’ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti.

2. Chi opera presso l’Agenzia consulta la sola documentazione direttamente collegata alla propria attività e ne fa un uso conforme ai doveri d’ufficio, consentendone l’accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nell’Ufficio.

3. I Componenti dell’Agenzia, i dipendenti i collaboratori e gli esperti a qualsiasi titolo sono tenuti a far pubblicare sul sito istituzionale il proprio curriculum vitae, i proventi che a qualsiasi titolo ricevono dall’Agenzia

e da qualunque pubblica amministrazione, le attività svolte e gli impegni assunti per il periodo in cui operano presso l’Agenzia, ogni altra informazione la cui pubblicità sia prevista dal presente codice.

#### **Art. 9**

##### **(Vincolo al rispetto del codice da parte dei dipendenti, dei collaboratori e degli esperti)**

1. I dipendenti s’impegnano a rispettare, oltre al codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il presente codice con dichiarazione scritta resa all’atto della presa di possesso; se assunti con contratto di diritto privato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
2. I collaboratori e gli esperti, all’atto di ricevere l’incarico, s’impegnano per iscritto a rispettare il presente codice.
3. In caso di modifiche del presente codice, i dipendenti, i collaboratori e gli esperti rilasciano le dichiarazioni di cui ai precedenti commi entro sette giorni dalla approvazione delle dette modifiche.
4. Per quanto riguarda i dipendenti, i collaboratori e gli esperti, in caso di possibile violazione del presente codice, il Direttore Amministrativo svolge i necessari accertamenti nel rispetto del principio del contraddittorio e propone al Consiglio l’eventuale adozione rispettivamente di provvedimenti disciplinari e la revoca dell’incarico.

#### **Art. 10**

##### **(Vigilanza sull’applicazione del disposizioni sul conflitto d’interesse)**

1. Le dichiarazioni rese dal Presidente e dai Componenti ai sensi dell’art. 7 e le segnalazioni di possibili conflitti d’interesse comunque pervenute all’Agenzia sono immediatamente trasmesse, previa informativa a tutti i Componenti, al Presidente dell’Assemblea Capitolina.
2. Il Presidente o il Componente interessato possono far pervenire, entro i successivi sette giorni dall’informativa, eventuali osservazioni e documentazione al riguardo.

#### **Art. 11**

##### **(Norme finali)**

1. Il codice entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale. Il codice è sottoposto al riesame almeno ogni anno, ai fini del suo aggiornamento, sulla base dell’esperienza, di normative sopravvenute.

**Renato Mannheimer**

*Presidente*

**Marco Penna**

*Vice Presidente*

**Massimo Sciorilli**

*Consigliere*



Via Cola di Rienzo 217 • 00192 Roma  
Telefono 06.367071 Fax 06.36707212  
[www.agenzia.roma.it](http://www.agenzia.roma.it)

*L'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali  
di Roma Capitale è stata istituita dal Consiglio Comunale  
con Deliberazione n. 39 del 14 marzo 2002,  
successivamente modificata e integrata  
con Deliberazione n. 212 del 22 ottobre 2007*

Agenzia